

Art. 74 - LOCALI ABITABILI

TESTO ATTUALE

Sono considerati locali di abitazione permanente o locali di abitazione ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, tutti quei locali in cui la permanenza di una o più persone abbia carattere continuo quali abitazioni, uffici, convivenze, studi medici, etc.

Sono considerati locali non abitabili quelli adibiti a cantina, garage, magazzino, deposito, archivio, sottotetto, implicanti la presenza solo saltuaria di persone e quelli sussidiari delle abitazioni, destinati a servizi igienici, dispensa, disimpegno, ingresso, etc.

I locali di abitazione permanente debbono avere:

- a) superficie minima di pavimento di almeno mq 9,00 (si suggerisce con larghezza minima di mt 2,00)
- b) cubatura minima di mc 24,30;
- c) l'altezza media deve essere di m. 2,70, con minimo di n. 2,00; per i locali accessori l'altezza minima dovrà essere di m. 2,40 in conformità al D.M. 5/7/1975.
- d) superficie di illuminazione ed aerazione, direttamente comunicante con l'esterno, pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento del locale.

Sono consentiti rapporti inferiori, purchè preesistenti,

Per ogni abitante deve essere assicurata un superficie abitabile non inferiore mq 14 per i primi 4 abitanti e mq 10 per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9 se per un persona e mq. 14 se per due persone.

Ogni alloggio deve essere dotato di almeno una stanza di soggiorno o pranzo di almeno mq 14.

Ogni alloggio deve essere inoltre dotato di almeno una stanza da letto di mq. 14 (per due persone) o di mq. 9 (per una persona).

Nel caso di monolocali la superficie minima comprensiva della superficie destinata a wc e antiwc dovrà essere di almeno 5, mq. per locali abitati da una sola persona e 5,00 mq per quelli abitati da due persone. Comunque la superficie minima per il servizio igienico deve essere almeno di mq.4.

L'altezza media interna dei locali accessori e riducibile ml 2,40 con un minimo all'imposta del soffitto di ml 2,40, in conformità al D.M. 5/7/1975, per corridoi, disimpegni in genere, bagni gabinetti ripostigli e altri locali non abitabili destinati a una presenza solo saltuaria.

Ogni attività che comporti somministrazione di alimenti (bar, ristoranti, birrerie, etc.) deve essere in possesso di almeno un w.c. esclusivo per il personale addetto, oltre a quelli richiesti dalla normativa vigente per il pubblico.

TESTO MODIFICATO

Sono considerati locali di abitazione permanente o locali di abitazione ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, tutti quei locali in cui la permanenza di una o più persone abbia carattere continuo quali abitazioni, uffici, convivenze, studi medici, etc.

Sono considerati locali ~~non abitabili~~ **di abitazione non permanente o accessori** quelli adibiti a cantina, garage, magazzino, deposito, archivio, sottotetto, implicanti la presenza solo saltuaria di persone e quelli sussidiari delle abitazioni, destinati a servizi igienici, dispensa, disimpegno, ingresso, **vani scala**, etc.

I locali di abitazione permanente debbono avere:

- a) superficie minima di pavimento di almeno mq 9,00 (~~si suggerisce~~ con larghezza minima di mt 2,00)
- b) cubatura minima di mc 24,30;
- c) l'altezza media deve essere di m. 2,70, con minimo di n. 2,00; ~~per i locali accessori l'altezza minima dovrà essere di m. 2,40 in conformità al D.M. 5/7/1975.~~
- d) superficie di illuminazione ed aerazione, direttamente comunicante con l'esterno, pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento del locale.

Sono consentiti rapporti inferiori, purchè preesistenti,

Per ogni abitante deve essere assicurata un superficie abitabile non inferiore mq 14 per i primi 4 abitanti e mq 10 per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9 se per un persona e mq. 14 se per due persone.

Ogni alloggio deve essere dotato di almeno una stanza di soggiorno o pranzo di almeno mq 14. Ogni alloggio deve essere inoltre dotato di almeno una stanza da letto di mq. 14 (per due persone) o di mq. 9 (per una persona).

Nel caso di monolocali la superficie minima comprensiva della superficie destinata a wc e antiwc dovrà essere di almeno 5, mq. per locali abitati da una sola persona e 5,00 mq per quelli abitati da due persone. Comunque la superficie minima per il servizio igienico deve essere almeno di mq.4.

L'altezza media interna dei locali accessori ~~e riducibile~~ **deve essere** ml 2,40 con un minimo all'imposta del soffitto di ml ~~2,40-2,00~~, in conformità al D.M. 5/7/1975, per corridoi, disimpegni in genere, bagni gabinetti ripostigli e altri locali non abitabili destinati a una presenza solo saltuaria.

Per i vani scale si prescrive la distanza minima assoluta di ml 2,10 misurati radialmente dal vertice pedata –alzata di ogni gradino.

Ogni attività che comporti somministrazione di alimenti (bar, ristoranti, birrerie, etc.) deve essere in possesso di almeno un w.c. esclusivo per il personale addetto, oltre a quelli richiesti dalla normativa vigente per il pubblico.